



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N° **46** del **26 FEB. 2024**

Art. 1 - Composizione del Nucleo di valutazione

1. E' istituito il Nucleo di valutazione in composizione collegiale che svolge:
 - a) le funzioni obbligatorie che la legge affida all'Organismo indipendente di Valutazione;
 - b) le funzioni previste dal presente regolamento;
 - c) ogni altra funzione affidatagli dal Presidente della Provincia;
2. Il Nucleo è composto da 3 (tre) membri, di cui 2 (due) esterni all'Amministrazione, ed è presieduto dal Segretario Generale.
3. Qualora il Nucleo sia monocratico, esso di norma è composto da un esperto esterno all'amministrazione. In alternativa al fine di conseguire economie di spesa, l'incarico può essere conferito al Segretario Generale;
4. I membri esterni del Nucleo, sia esso costituito in forma collegiale che monocratica, sono scelti tra soggetti con competenze in tecniche di valutazione della performance e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché sul controllo di gestione;
5. I membri del Nucleo vengono nominati con provvedimento del Presidente esaminando il curriculum vitae presentato dai candidati, valutata l'esperienza degli interessati e l'idoneità a ricoprire l'incarico.

Art. 2 - Funzioni, compiti ed attività

Ai sensi dell'art.1 lett. b) il Nucleo di Valutazione svolge in piena autonomia le seguenti attività:

- a) esprime parere obbligatorio sulla metodologia per la redazione del piano della Performance e/o del Piano degli obiettivi;
- b) se richiesto, supporta il Presidente nell'attività di elaborazione del Piano della Performance/Piano dettagliato degli obiettivi;
- c) se richiesto, supporta i Dirigenti nelle loro attività di pianificazione e rendicontazione.;
- d) esprime parere obbligatorio e vincolante sul Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance individuale dei Dirigenti e dei Dipendenti e ne cura gli aggiornamenti periodici, comprese le modalità di svolgimento delle procedure di conciliazione;
- e) Supporta il Presidente della Provincia nella graduazione e pesatura delle posizioni dirigenziali;

- f) partecipa alla fase di monitoraggio e verifica intermedia sul grado di raggiungimento dei obiettivi, informando il Presidente della Provincia sull'andamento della gestione;
- g) provvede alla misurazione e valutazione della Performance organizzativa dell'ente nel suo complesso e delle unità organizzative di livello dirigenziale;
- h) propone al Presidente della provincia la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi della retribuzione di risultato, nel rispetto delle disposizioni previste dal CCNL e del sistema di misurazione e valutazione della Performance vigente nell'Ente;
- i) Valida la Relazione sulla Performance dell'Ente, ai fini della rendicontazione, assicurandone la visibilità con la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione;
- j) Garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione del personale nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/09, dai CCNL, e dai regolamenti interni dell'Ente, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- k) Attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità;
- l) Espleta ogni ulteriore funzione attribuita direttamente dalla legge.

Art. 3 - Nomina, decadenza e revoca dei componenti esterni del Nucleo di Valutazione

1. La nomina dei componenti del Nucleo di Valutazione compete al Presidente della Provincia, previo svolgimento di una procedura comparativa curriculare indetta tramite avviso da pubblicare, per almeno 15 giorni, sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
2. Possono partecipare alla procedura comparativa i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.
 - b) godimento dei diritti civili e politici
 - c) non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dal libro II titolo II del codice penale; la causa di esclusione opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;
 - d) non aver riportato condanna, anche non definitiva, nei giudizi di responsabilità contabile o amministrativa per danno erariale

- e) non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componenti in organismi analoghi a quelli disciplinati dal presente regolamento
- f) non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla multa;
- g) diploma di Laurea specialistica o magistrale in materie aziendali, giuridiche o in ingegneria gestionale;

3 Può essere nominato componente del Nucleo di Valutazione colui che dimostri nel curriculum conoscenze ed esperienze nei seguenti campi:

- a) Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale;
- b) Programmazione finanziaria e di bilancio;
- c) Pianificazione per obiettivi;
- d) Controllo di gestione e/o strategico;
- e) Risk Management.

4 Il Segretario Generale sottopone al Presidente dell'Ente l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti generali di cui al comma 2 e che dimostrino nel curriculum:

- a) conoscenze in almeno 2 (due) materie indicate nel comma 3, certificate in titoli di studio di livello universitario (Laurea Magistrale, Dottorato di ricerca o Master di primo livello o secondo livello);
- b) esperienze almeno biennali in una delle materie indicate nel comma 3, concretamente svolte in pubbliche amministrazioni o, comunque, in aziende pubbliche e private.

5 Il Presidente della Provincia con proprio decreto, nomina i componenti esterni del Nucleo di Valutazione, individuali fra i candidati inseriti nell'elenco di cui al precedente comma, tenendo conto:

- a) dell'adeguatezza delle conoscenze e delle esperienze esposte nel curriculum, rispetto alle caratteristiche organizzative della Provincia di Catanzaro ed in relazione ai programmi e agli obiettivi da realizzare;
- b) dell'eventuale titolarità di altri incarichi analoghi svolti per altre pubbliche amministrazioni o aziende pubbliche o private, valutando se il numero e la tipologia degli stessi possano compromettere l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento;

- 6 Il decreto di cui al comma 5 determina la durata dell'incarico che non può essere superiore a 3 (tre) anni.
- 7 L'incarico di cui al comma 6 può essere rinnovato, senza la ripetizione della procedura di cui ai commi da 1 a 5, per una sola volta nel rispetto di quanto previsto nel medesimo comma 5.
- 8 I soggetti incaricati svolgono le attività di cui all'articolo 2 del presente regolamento secondo i canoni della diligenza professionale.
- 9 La perdita successiva alla nomina di uno dei requisiti generali previsti dal precedente comma 2, comporta la decadenza automatica dell'incarico.
- 10 Il Presidente della Provincia, può revocare anticipatamente l'incarico:
 - a) nel caso in cui le funzioni di cui all'articolo 2 del presente del presente regolamento sono svolte in modo non conforme ai canoni della diligenza professionale.
 - b) Nel caso in cui il numero e il tipo degli incarichi di cui al comma 5 lett. b), anche acquisiti successivamente alla nomina, non consente più l'efficace, efficiente e tempestivo svolgimento dell'incarico affidato.

Art. 4 - Incompatibilità

1. I componenti del Nucleo non possono essere nominati tra soggetti che:
 - a) Rivestano incarichi pubblici elettivi, cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina;
 - b) Siano componenti degli organi di cui all'art. 36 del D. Lgs. N. 267/2000 o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la designazione;
 - c) Siano componenti dei Consigli di amministrazione delle società partecipate dall'ente o abbiano ricoperto tale incarico nei tre anni precedenti la nomina.
2. Valgono inoltre le ipotesi di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2399, lett. a) e b) del Codice Civile e le altre previste dalla legge.

Art. 5 - Funzionamento del Nucleo e compenso

1. La convocazione del Nucleo di Valutazione compete al Segretario Generale, Presidente del Nucleo che ne fissa anche l'ordine del giorno.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Nucleo è coadiuvato dal Responsabile dell'Ufficio di Direzione.
3. Le sedute del Nucleo non sono pubbliche. Dei relativi lavori viene redatto verbale.
4. Il Nucleo di Valutazione può:
 - a) esaminare atti o documenti relativi all'attività gestionale dell'Amministrazione Provinciale di Catanzaro;
 - b) consultare le banche dati dell'Ente;
 - c) sentire i Dirigenti;
 - d) partecipare alla conferenza di Direzione;

- e) sentire il Presidente;
- 5. Ai componenti esterni spetta un compenso annuale di €7.000,00 cui si aggiungono gli oneri contributivi e gli oneri fiscali se dovuti.
- 6. Prima di procedere alla liquidazione del compenso di cui al precedente comma 5, il Segretario Generale attesta che i componenti esterni del Nucleo hanno svolto, nell'anno considerato, le funzioni previste dall'articolo 2 del presente regolamento.

Art. 6 - Norma transitoria

Fino alla scadenza del Nucleo di Valutazione nella attuale composizione, gli artt. 1,3 e 5 del presente Regolamento non trovano applicazione.

Il presente Regolamento entra in vigore per tutte le altre disposizioni in esso contenute, decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line.
